



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO:impugnazione ex art. 111  
Cost. del decreto di chiusura del  
fallimento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Losavio

Presidente **R.G.N. 863/2003**

Dott. Donato Plenteda

Consigliere

Dott. Francesco Maria Fioretti

Consigliere

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

**Cron. 2988**

Dott. Aniello Nappi

Consigliere

**Rep. 784**

ha pronunciato la seguente:

**Ud. 7.12.2005**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Fallimento di Di Napoli Anna Maria & C. s.a.s. e di Di Napoli Anna Maria in persona del curatore, domiciliati in Napoli presso l'avv. Guido Belmonte, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicola Fabrizi 11/A, presso l'avv. Maria D'Alessandro, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

4220  
2005



avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli  
emesso nel procedimento n. 263/2002 in data 24.10.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 7.12.2005 dal Relatore Cons. Carlo  
Piccininni;

Udito l'avv. Ragozini per la Banca Antoniana Popolare  
Veneta, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto  
del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso.

In data 5.6.2002 il Tribunale di Napoli dichiarava  
chiuso il fallimento della Di Napoli Anna Maria &  
C. s.a.s. e della Di Napoli Anna Maria ai sensi  
dell'art. 118 n. 1 l.f.

Contro il decreto di chiusura proponeva reclamo la  
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. che, essendo  
ancora pendente l'opposizione avverso il  
provvedimento con il quale il giudice delegato  
aveva respinto la sua domanda di ammissione allo  
stato passivo, sosteneva che non ricorressero le  
condizioni per dichiarare la chiusura del  
fallimento a norma del citato art. 118 n. 1 l.f.

La Corte di Appello di Napoli in accoglimento del  
reclamo dichiarava la nullità del decreto impugnato



\* ed ordinava la prosecuzione della procedura fallimentare, osservando che la pendenza del giudizio di opposizione proposto dal reclamante avverso il provvedimento di esclusione del credito dallo stesso azionato in sede di formazione dello stato passivo non avrebbe consentito di configurare, da un punto di vista logico, " un'ipotesi in qualche modo equiparabile a quella della mancata proposizione di domande di ammissione al passivo " richiamata dal citato art. 118, n. 1 l.f.

Contro il decreto proponeva ricorso per cassazione il fallimento della Di Napoli Anna Maria & C. s.a.s. e del socio accomandatario, che con un unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostanzialmente rilevando che l'interpretazione offerta dalla Corte di Appello avrebbe determinato un dannoso allungamento dei tempi di definizione della procedura, mentre quella suggerita sarebbe stata in sintonia con il carattere concretamente concorsuale della stessa e non avrebbe recato alcun pregiudizio al creditore istante.

Resisteva con controricorso la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., che eccepiva



l'inammissibilità del ricorso sotto il duplice aspetto del difetto di interesse per il fallimento e della non decisorietà del decreto.

Nel merito ne deduceva comunque l'infondatezza.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 7.12.2005.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca Antoniana Popolare Veneta ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice aspetto, il primo dei quali è stato individuato nel " difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. del curatore fallimentare .. a proporre ricorso per cassazione ".

Il rilievo è fondato.

In proposito occorre infatti rilevare che compito del curatore è quello di provvedere all'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato, nella prospettiva di acquisire le attività facenti capo all'imprenditore, procedere alla relativa liquidazione e curare quindi la ripartizione del ricavato tra i creditori, nel rispetto della loro " par condicio " ( art. 31 l.f. ).

Nella specie l'impugnativa proposta non appare espressione di alcuno dei detti poteri, sicché il



« profilo di ammissibilità esplicitamente dedotto in via preliminare dal curatore del fallimento, individuato " nell'esigenza di lasciar controllare dal Supremo Giudice di legittimità la correttezza ( negata dal giudice a quo ) d'un atto incluso nell'ambito di una procedura munita pure d'una rilevanza pubblicistica, ma anche da quella di tutela di un interesse del debitore fallito, della quale il curatore deve farsi carico nell'adempimento dei doveri che la legge gli commette " appare privo di pregio ed inconsistente. E ciò non soltanto in ragione del denunciato difetto di interesse del curatore all'impugnazione, ma più precisamente per la sua sostanziale estraneità alla controversia oggetto di giudizio ed al rapporto fatto valere, rispetto al quale la qualità di parte può essere correttamente riconosciuta esclusivamente all'imprenditore del cui fallimento è stata disposta dapprima la chiusura e quindi la riapertura, come d'altra parte già verificatosi in sede di reclamo, nella quale la notifica del reclamo era stata eseguita nei confronti del legale rappresentante della società Di Napoli oltre che di quest'ultima come socia accomandataria, ed al curatore soltanto per



conoscenza.

Ne discende, conclusivamente, che il ricorso va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese processuali del presente giudizio, attesa l'estraneità dell'imprenditore fallito, su cui viceversa sostanzialmente incidono gli effetti della decisione, alla proposizione del ricorso in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Roma, 7.12.2005

Il consigliere estensore

Il Presidente

~~CANCELLIERI  
Andrea Bianchi~~

Deposito in Tribunale  
10 FEB. 2006